



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

V° Servizio - " Servizi Tecnici "

DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA SINDACALE

N° 9 del 03.08.16

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ BALNEARE

IL SINDACO

RITENUTO necessario aggiornare le disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività balneare nel territorio del **Comune di Lacco Ameno**;

VISTO gli artt. 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Attuazione;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 1999, n°96 e ss. mm. ed ii. in materia di concessione demaniali marittime;

VISTO la Delibera di G.R. 3744 del 14 luglio 2000 della Regione Campania;

VISTO la Legge 25 agosto 1991 n. 284 e ss. mm. ed ii. " *Liberalizzazione dei prezzi del Settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche*";

VISTO il decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo datato 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle Tariffe;

VISTO la Legge 104 del 5 febbraio 1992 e ss. mm. ed ii. relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili e ss. mm. ed ii.;

VISTO la Legge 494 del 4 dicembre 1993 e ss. mm. ed ii. Conversione in legge con modificazioni del D. L. 400 del 5 ottobre 1993 recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime;

VISTO il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n°22 e ss. mm. ed ii. - " *Attuazione delle direttive C.E.E. 91/156/C.E.E. sui reflui.....* ", che determina, in relazione al combinato disposto dei propri artt. 6,7 e 21, la competenza dei Comuni in regime di privativa - ad effettuare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani - cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza - giacenti sulle spiagge marittime (non in concessione);

VISTO il D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152 e ss. mm. ed ii. - " *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento...* " - e, per esse, il suo art.9;

VISTO le circolari n°254 del 19.07.1989, n°10 del 07.05.1994 e n°22 del 10.04.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

VISTO il tele dispaccio n°5171661/A.2.50 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del 23.04.1996;

VISTO il tele dispaccio n°5172141/A.2.50 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti del 12.06.1996;

VISTO l'ordinanza n°09/98 del 20.03.1998 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia che regola il noleggio delle unità di diporto;

VISTO l'Ordinanza n°24/99 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia del 01.06.1999 che disciplina l'esercizio dell'attività balneare nell'ambito del Circondario Marittimo di Ischia;





Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

V° Servizio - " Servizi Tecnici "

VISTO l'Ordinanza n°26/95 del 07.08.1995 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia che disciplina l'uso degli scooters acquatici e mezzi similari;

VISTO l'Ordinanza n°03/99 del 08.01.1999 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli;

VISTO l'Ordinanza n°31 del 25.05.2002 del Capo del Circomare Marittimo di Ischia;

VISTO l'Ordinanza n°77 del 01.08.2003 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli;

ORDINA

ART.01 DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il lunedì precedente la domenica delle Palme ed il 31 ottobre di ogni anno.
2. Nel periodo della stagione balneare devono funzionare, presso le strutture balneari – la cui attività deve iniziare entro il 30 giugno e terminare non prima del 1° settembre – i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono. Ove una struttura balneare intenda operare prima della data d'inizio della stagione balneare ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio dovrà essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni si dovrà alzare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto in più lingue, con la seguente dicitura: *"attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio"*.
3. Nelle spiagge libere, qualora non è garantito il servizio di salvataggio il Comune deve provvedere ad apporre adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti redatta in più lingue con la seguente dicitura: *"attenzione – balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio"*.

ART.02 – PRESCRIZIONE SULL'USO DELLE SPIAGGE E DEGLI SPECCHI ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE

Sulle spiagge e negli specchi acquei riservati alla balneazione del Comune di Lacco Ameno

E' VIETATO :

- a) Lasciare natanti in sosta, ad eccezione di quelli destinati al noleggio autorizzati con apposita Concessione Demaniale Temporanea e/o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- b) Lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- c) Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, la fascia di mt. 5 dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. Tale fascia può essere ridotta, nei tratti di arenili particolarmente ristretti, ad un decimo dell'ampiezza degli stessi ma comunque mai meno di a metri 2;
- d) Campeggiare;
- e) Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge, al soccorso ed a quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale;
- f) Praticare qualsiasi gioco (per esempio gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc...). Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e/o se autorizzati con Concessione Demaniale Marittima Temporanea. Detto divieto è da intendersi esteso anche per gli specchi acquei antistante le spiagge libere e/o in concessione;
- g) Condurre e/o far permanere qualsiasi tipo di animale, anche se munito di guinzaglio o museruola, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi e/o cineoperatori. Tale divieto, avendo finalità ispirate ad una inderogabile esigenza di tutela della salute pubblica, ha carattere permanente. Sono esclusi dal divieto le unità cinofile munite di brevetto rilasciato dal C.I.T. (Club Italiano Terranova) e dal U.C.I.S. (Unità Cinofile Italiane Soccorso), riconosciute dal E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofila Italiana). Ogni unità dovrà essere accompagnata da un conduttore munito di brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio. Sono esclusi altresì dal divieto i cani



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

V° Servizio - " Servizi Tecnici "

guida per non vedenti, i cani utilizzati dalle forze di polizia, fermo restando la facoltà, di cui alla nota 002/001 del 19/02/2001 dell'ENPA, del gestore di riservare tratti di spiaggia a famiglie che detengono cani di piccola taglia, disciplinandone la corretta utilizzazione;

- h) Tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri e in genere apparecchi a diffusione sonora nonché fare uso dei citati apparecchi dalla ore 13.00 alle ore 17.30.
Resta fermo tutto quanto previsto dal "REGOLAMENTO DI IGIENE E/O POLIZIA MUNICIPALE E REGOLAMENTO CHE DISCIPLINI IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TEMPORANEE E DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO ED APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI CON CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE " approvato con Deliberazione Commissario ad Acta n°2 del 16 settembre 2003.
- i) Esercitare attività (es. attività promozionale, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, ecc...), organizzare giochi, manifestazioni ricreative senza le autorizzazioni della competente Autorità Comunale e la dichiarazione di inizio attività di cui all'Ordinanza 03/99 del 08.01.1999 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli;
- j) Tenere spettacoli pirotecnici, senza la autorizzazione prevista dall'art. 57 T.U.L.P.S. e/o quella di cui all'art.80 del Codice della Navigazione;
- k) Gettare a mare e/o lasciare nelle cabine e/o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi, salvo eventuali deroghe ed esclusivamente nelle zone assentite in concessione;
- l) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
- m) Effettuare la pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti con altoparlanti e/o mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei;
- n) Sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acqueei con qualsiasi mezzo aeromobili od apparecchio privato, a quota inferiore a mt.300 (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
- o) Pescare con qualsiasi tipo d'attrezzo nelle zone destinate alla balneazione.
È assolutamente vietato utilizzare acqua scooter di qualunque tipo, marca e dimensioni negli specchi d'acqua destinati alla balneazione. Sarà cura dei Concessionari e/o Gestori far rispettare la presente disposizione esponendo, tra l'altro, a vista appositi cartelli monitori per i fruitori. Si avverte che il mancato rispetto del presente divieto comporterà, per i Concessionari e/o Gestori, l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 e, per i bagnini e/o assistenti bagnanti abilitati al salvataggio, l'avvio del procedimento per il ritiro e/o sospensione del brevetto di bagnino di salvataggio e/o abilitazione.

ART.03 – DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI **PARAGRAFO A**

1. Le strutture balneari in concessione e le spiagge libere sono aperte al pubblico per la balneazione, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, mentre l'apertura, per gli altri servizi offerti, può essere prolungata fino al tramonto. Le strutture che esercitano l'attività di ristorazione possono esercitare tali attività anche dopo l'orario che precede.
2. I concessionari delle strutture balneari, fermo restando quanto previsto al paragrafo B, devono:
 - a) assicurare il libero transito dagli ingressi degli stabilimenti – negli orari di cui al punto 1 del presente articolo – a tutti coloro che intendono raggiungere le spiagge libere, se le stesse non hanno accessi indipendenti;
 - b) attivare prima dell'apertura al pubblico un efficiente servizio di soccorso e salvataggio;



Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

V° Servizio - " Servizi Tecnici "

- c) esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza nonché le tariffe applicate per i servizi resi.
3. Durante l'orario di apertura i singoli concessionari devono organizzare e garantire il servizio di soccorso ed assistenza ai bagnanti con almeno un bagnino di salvataggio e/o assistente bagnanti abilitato al salvataggio, dalla Società Nazionale di Salvamento, o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte mare. I concessionari limitrofi che dispongano di un fronte mare complessivamente inferiore agli 80 metri potranno consorzarsi tra loro, unificando il predetto servizio, ma garantendone in ogni caso l'efficienza. Detto assistente deve essere costantemente identificabile, indossare una maglietta con la scritta "**Salvataggio**", essere dotato di fischietto e non può essere impegnato in altre attività e/o comunque destinato ad altro servizio salvo i casi di forza maggiore e previa, comunque, sostituzione con altro operatore abilitato. L'assistente deve stazionare nella postazione di cui al successivo punto 4, in mare sull'imbarcazione di servizio e/o essere, comunque, sempre identificabile e disponibile. Ove non risulti assicurato tale servizio si procederà alla chiusura d'autorità della struttura fino all'accertamento del ripristino del servizio.
 4. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicare in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, devono essere permanentemente disponibili:
 - a) un binocolo;
 - b) un'imbarcazione idonea a svolgere il servizio di salvataggio, recante la scritta "**salvataggio**", dotata di mezzo marinaio o gaffa, di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno 25 metri. Tale imbarcazione non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi.
 5. In prossimità dei limiti della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.
 6. Qualora, a giudizio del concessionario, le condizioni meteomarine e/o altre circostanze, comportino situazioni di rischio per la balneazione, dovrà essere issata, su apposito pennone ben visibile, una bandiera rossa indicante il divieto di balneazione. In tal caso il servizio di salvataggio sarà comunque assicurato ma il concessionario è mallevato da responsabilità che potrebbero derivare dall'inottemperanza del divieto stesso.
 7. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso costituito da:
 - a) n° 3 bombole individuali di ossigeno, da un litro senza riduttore di pressione;
 - b) una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - c) un pallone "Ambu" e/o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente.
 8. Il concessionario dovrà curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione fino al battente del mare ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori ecologici comunali.
 9. Il numero di ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti. In particolare devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate fra i paletti degli ombrelloni: metri 2,50 tra le file e metri 2 tra ombrelloni della stessa fila.
 10. È vietata qualsiasi tipo di recinzione, fatta salva la sola sistemazione di elementi o segnali di delimitazione delle zone in concessione, utilizzando esclusivamente pali in legno dell'altezza massima di cm. 100, distanziati al minimo di mt. 3, e cordame di collegamento, conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza.





Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

V° Servizio - " Servizi Tecnici "

11. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti portatori di handicap con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultano riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione previa semplice comunicazione all'Autorità Comunale e dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

PARAGRAFO B

DISCIPLINA PARTICOLARE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. Oltre quanto previsto dal precedente punto 1 del paragrafo A, gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono ottenere la licenza di esercizio e l'autorizzazione sanitaria da parte della competente Autorità.
2. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.
3. Presso ogni stabilimento balneare un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, dovrà essere destinato a pronto soccorso. In detto locale dovrà essere tenuto pronto all'uso il materiale di soccorso elencato ai punti a), b), c) e d) del precedente punto 7 paragrafo A.
4. I servizi igienici devono essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.
5. È vietato l'uso di sapone e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico.
6. I servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.
7. È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e/o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

ART. 04 - CORRIDOI DI LANCIO

1. AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI NELLE QUALI SI ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ NAUTICHE E NOLEGGIO NATANTI

- a) *I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, qualora vi si eserciti attività nautica e/o noleggio di natanti al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela.*

2. AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

- a) *Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano realizzare corridoi di lancio nell'ambito degli specchi acquei antistanti la concessione, devono attenersi alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.*
- b) *In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.*

3. NORME DI COMPORTAMENTO

- a) *Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo.*
- b) *Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.*





Comune di Lacco Ameno

Provincia di Napoli

V° Servizio - " Servizi Tecnici "

ART. 05 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari e/o gestori, in luogo ben visibile dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
3. Il Corpo della Polizia Municipale, gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e la Capitaneria di Porto di Ischia sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
4. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti a seconda del caso ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, dell'art. 39 della legge 11.02.1971, n° 50 e successive modificazioni, nonché del D.M. n° 232 del 21.01.1994 sulla navigazione da diporto, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'art. 650 del Codice Penale.
5. La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Lacco Ameno e trasmessa per la pubblicazione alla Capitaneria di Porto di Ischia.
6. La presente ordinanza va notificata con sollecitudine a tutti i Concessionari e/o Gestori.
7. Sarà cura dei Concessionari e/o Gestori esporre e/o dare evidenza alla presente ordinanza all'ingresso dei propri stabilimenti affinché tutti i fruitori ne prendano conoscenza e ne rispettino il contenuto. Qualunque omissione e/ o mancato osservanza sarà perseguita a norma di legge.
8. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07.08.1990, n° 241 e ss. mm. ed ii. contenenti " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " la presente Ordinanza è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari o in alternativa con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
9. La presente Ordinanza sostituisce la precedente e resta valida fino a quando non venga modificata da nuove disposizioni in materia.



Visto: IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(dott. ing. Gaetano Grasso)

IL SINDACO
(Sig. Giacomo Pascale)